

Note intorno alla legge 112/2016 (cosiddetta legge sul "dopo di noi")

ANTONIO RIGHINI

Ordine di Verona

Dopo un iter parlamentare durato anni, è stata finalmente approvata in via definitiva la legge sul *dopo di noi*. Le attese erano alte e ovviamente una volta emanata la legge, gli interventi e le valutazioni sono stati numerosi.

Non voglio tuttavia entrare nella discussione se questo provvedimento sia favorevole o non favorevole alle assicurazioni e ai privati e se risolve o meno il problema del *dopo di noi*. Per questo ci sono delle istituzioni a esso preposte, così come associazioni o liberi cittadini che già hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Sul punto, mi limiterò a ritenere condivisibile la posizione del conduttore di MELOG di RADIO 24, Gianluca Nicoletti, cui vi rimando¹:

“Almeno ora parliamo di qualcosa che è scritto in una legge, almeno lo Stato nella sua proverbiale ignavia nell'affrontare la questione dei nostri figli fantasma ci offre un appiglio per considerarlo interlocutore informato”.

Ebbene, la legge 22 giugno 2016 n. 112, intitolata “**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**” è una legge composta di numero 10 articoli di cui oltre all'articolo 6, che tratta degli strumenti di protezione del patrimonio, si ritengono importanti i seguenti articoli:

- l'articolo 1, dove sono indicate le finalità perseguite dalla legge;
 - l'articolo 2 che individua i LEP (livelli essenziali delle prestazioni);
 - gli articoli 3 e 9 che istituiscono il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave individuando le disposizioni finanziarie per il prossimo triennio;
 - l'articolo 4 che detta le finalità del fondo;
 - l'articolo 5 che tratta della detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
- mentre i restanti articoli, li potremmo definire di completamento della legge.

Obiettivi perseguiti

L'articolo 1 deve considerarsi quale architrave di questa normativa speciale per il *dopo di noi*, articolo dove sono espressamente previsti gli obiettivi della legge e della normativa: “*La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare poiché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori*”.

In particolare, l'obiettivo che si pone il legislatore è di evitare l'istituzionalizzazione del disabile supportando la domiciliarità e a tale proposito si prevede di agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati per la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario². Sul punto una considerazione di fondo è dovuta: infatti, possiamo ritenere che con questa legge sia iniziato il ritiro dello Stato dal Terzo Settore con contestuale riaffermarsi dell'iniziativa privata, determinando una svolta di sistema che coinvolge anche le libere professioni e le istituzioni politiche e non (oltre ovviamente alle famiglie, alle associazioni di volontariato e al legislatore).

Strumenti di protezione del patrimonio: trust e non solo.

Il contratto di affidamento fiduciario

In ordine agli strumenti di protezione del patrimonio, questi costituiscono la bussola della normativa in esame. Sul punto, ci dobbiamo riportare al testo dell'articolo 1 comma 3 già in precedenza visto: “*La presente legge el volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ...*”

Quindi, non solo trust come inizialmente previsto, ma anche polizze assicurative e fondi speciali sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti d'affidamento fiduciario. Che cosa abbia indotto il legislatore a ciò non ci è dato di sapere e francamente non ci interessa più di tanto; quello che ci interessa invece evidenziare da questa prima lettura della legge è il riconoscimento dell'istituto del contratto di affidamento fiduciario quale strumento di protezione del patrimonio in concorrenza diretta con il trust³.

Profili fiscali

In ordine alle esenzioni e agevolazioni fiscali, queste sono espressamente disciplinate

nate all'articolo 6 e intitolato *Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*. In particolare, detto regime di esenzione e agevolazioni è ammesso a condizione che:

- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario, ovvero i vincoli di destinazione, **siano tutti istituiti in favore di persone disabili** così come definito e accertato dalla legge 104/92 (riferimento legislativo “**per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**”)⁴;

- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario, ovvero i vincoli di destinazione, perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità⁵.

L'articolo prosegue individuando la concorrenza congiunta di alcune condizioni per essere ammessi a detto regime fiscale di favore ovvero:

a) l'istituzione del trust, del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario **deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere in modo puntuale la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di questi ultimi soggetti, comprese “le attività finalizzate a ridurre il rischio dell'istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave”**;

c) l'atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario deve individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, nonché i relativi obblighi di rendicontazione posti a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario o del vincolo di destinazione devono essere le persone con disabilità grave;

e) i beni e i diritti conferiti nel trust o nei fondi speciali o soggetti a vincoli di destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario devono individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte (...) a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuato per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario stabiliscono il termine finale della loro durata nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario devono stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

Nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge in esame, è quindi prevista la **totale esenzione** dall'imposta di successione e donazione sia al momento della disposizione dei beni a favore del disabile⁶ che nel caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti con **conseguente ritorno dei beni ai disponenti**⁷; invece nel caso di morte del disabile, il trasferimento del *patrimonio residuo* come individuato nell'atto istitutivo del trust, del vincolo di destinazione o nel contratto di affidamento fiduciario sarà assoggettato alla normale imposta di successione e donazione⁸.

Ulteriori agevolazioni, sono previste in tema di applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale al momento della disposizione dei beni a favore del disabile⁹ così com'è prevista la totale esenzione dell'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione¹⁰, mentre altre agevolazioni, che potremmo definire secondarie o di minor valore¹¹, sono rinvenibili nella legge.

Conclusioni

In apertura di queste note, mi ero ripromesso di non voler entrare nel merito di questa legge e questa promessa è mia intenzione mantenerla.

Voglio tuttavia segnalare non tanto l'importanza dell'impatto delle agevolazioni fiscali della legge in esame, che è pari a quello in tema di passaggio generazionale d'impresa (ovvero esenzione totale), ma il criterio orientativo cui la legge s'informa. Infatti, se il criterio orientativo della legge, è quello di garantire i disabili, il criterio sottostante e sottinteso ma da evidenziare con forza, è quello della tutela e del rispetto delle esigenze degli altri componenti della famiglia (leggasi agevolazioni fiscali come previste nel caso ritorno dei beni ai disponenti ovvero nel caso di trasferimento del patrimonio residuo ex art. 6 comma 4 e 5). Va da sé, a mio parere, che il rispetto di questo criterio orientativo secondario rende la legge sul dopo di noi perfettibile ma giusta.

¹ <http://www.pernoiautistici.com/2016/06/legge-sul-non-bastera-certo-salvarci-la-vita/>

² Articolo 1 comma 2.

³ Articolo 1 comma 2 e 3.

⁴ Il contratto di affidamento fiduciario è stato sino ad ora conosciuto come una figura negoziale di elaborazione dottrinale ma con alcune perplessità in ordine alla possibilità di segregazione del patrimonio ora invece riconosciuta espressamente dalla legge.

⁵ Art. 6 comma 1.

⁶ Art. 6 comma 2 che aggiunge come la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

⁷ Art. 6 comma 1.

⁸ Art. 6 comma 4.

⁹ Art. 6 comma 5.

¹⁰ Art. 6 comma 6.

¹¹ Art. 6 comma 7.

¹² Per completezza si segnala il comma 9 (sempre dell'art. 6) in tema di erogazioni da parte di privati (che non siano i disponenti) e l'articolo 5 in materia di detraibilità dei premi assicurativi.